

N. 6 - 20 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 9° CIVILE

Il Tribunale, nelle persone di
Dott.ssa Anna Cattaneo
Dott.ssa Laura Amato
Dott.ssa Piera Gasparini
ha pronunciato la seguente

Presidente rel.
Giudice
Giudice

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 2 /201 , rimessa al Collegio all'udienza di precisazione delle conclusioni del /2018 e decisa alla camera di consiglio del .2018

DA

(C.F.), nato a il , con domicilio eletto presso l'avv. studio in , via , rappresentato e difeso dagli avv.ti del foro di , come da procura in cale al ricorso,

PARTE ATTRICE

CONTRO

, nata a Milano il 1/ /19 , ivi elettivamente domiciliata in via Luigi Manara 7 presso lo studio dell'avv. Anna Castellazzi, che la rappresenta e la difende, come da procura in calce alla memoria difensiva

PARTE CONVENUTA

corrente in [redacted] - CAP [redacted] - via [redacted], nella sua qualità di datore di lavoro del ricorrente;

- condannare il Sig. [redacted] a rifondere le spese del procedimento ex art. 156, 6° comma, c.c. in quanto soccombente, poiché in corso di causa non ha in alcun modo assolto l'onere probatorio, sullo stesso gravante, relativo all'avvenuto adempimento del dovuto, da liquidarsi applicando il D.M. n.37/2018;
- condannare altresì il Sig. [redacted] a rifondere interamente alla Sig.ra [redacted] le spese e competenze di causa dando atto che il ricorrente, nella memoria integrativa depositata in data [redacted] /2018 ha nuovamente formulato istanza [redacted], infondata e temeraria, di riportare l'assegno di mantenimento della figlia [redacted] all'importo stabilito nell'anno 200 [redacted].

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Premesso in fatto:

[redacted] e [redacted] hanno contratto matrimonio concordatario in Milano, in data [redacted], trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Milano, anno 19[redacted], n. [redacted].

Dalla coppia è nata una figlia, [redacted] in data [redacted], oggi maggiorenne ma non economicamente indipendente.

I coniugi si sono separati consensualmente in data [redacted] 20[redacted] con verbale omologato del [redacted]. Tra le condizioni della separazione era prevista l'assegnazione alla moglie della casa coniugale in comproprietà, sita in Milano in [redacted], nonché l'obbligo a carico del [redacted] di corrispondere alla moglie un contributo mensile di € 350, a titolo di concorso al mantenimento della figlia, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, di quelle ricreative e sportive della (allora) minore.

Con ricorso depositato il [redacted] [redacted] avanzava domanda di divorzio, chiedendo la conferma delle condizioni della separazione consensuale.

Con memoria difensiva depositata il [redacted] 20[redacted] si costituiva in giudizio la [redacted] che aderiva alla domanda di divorzio del [redacted] ma chiedeva l'aumento ad € 700 del contributo di mantenimento in favore della figlia, oltre al pagamento da parte del padre di una polizza sanitaria in favore di quest'ultima dal costo annuale di € 600.

Con successiva istanza del [redacted] 2017 la [redacted] chiedeva la pronuncia di un ordine di pagamento diretto al datore di lavoro del [redacted] ex art. 156 co. 6 c.p.c. allegando il suo inadempimento.

Assegnata la causa a questo giudice con provvedimento presidenziale dell'1. 10. 2017 visto il [redacted] all'esito di nuova udienza presidenziale fissata per l'1. 11. 2017, il Presidente, non esperito il tentativo di conciliazione per l'assenza del [redacted] causata da [redacted], pronunciava ordinanza riservata in data [redacted] 15 con la quale:

- confermava l'assegnazione della casa coniugale, di proprietà comune dei coniugi, con tutti gli arredi alla madre con la quale vive la figlia [redacted] maggiorenne ma non economicamente indipendente;
- poneva a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per la figlia, a decorrere dal [redacted] 2017, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di € 550,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione [redacted] 2018, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida della Corte di Appello e del Tribunale di Milano;
- ordinava alla società [redacted] s.r.l., datrice di lavoro del [redacted] di pagare direttamente alla [redacted] il contributo mensile di mantenimento per la figlia, detraendola dalle somme dovute al [redacted] in dipendenza del rapporto di lavoro subordinato,
- fissava la prima udienza di comparizione per il giorno [redacted] 2018 autorizzando le parti a precisare le conclusioni vista la domanda di pronuncia di sentenza parziale avanzata dal I

Alla suddetta udienza, entrambe le parti rinunciavano ai termini per le memorie 183, 6° co. c.p.c. ritenendo la causa matura per la decisione e, comunque, parte attrice insisteva per la pronuncia sullo *status*, comunicando che, in considerazione delle [redacted]

Con sentenza del n. [redacted] del [redacted] il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio [redacted] concedendo allo stesso un termine per la sua costituzione in giudizio.

All'udienza del [redacted] 2018, parte attrice dava atto che [redacted] non intendeva costituirsi ed entrambe le parti insistevano per fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Presidente, rilevato che la [redacted] non appariva necessaria, [redacted] lo stesso era [redacted] di [redacted] fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 12/01/2018 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come sopra trascritte, con concessione di termini abbreviati per il deposito degli atti conclusivi del giudizio.

Considerato in diritto

Sull'assegnazione della casa familiare

Parte convenuta ha chiesto la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare in comproprietà sita in Milano in via ... , secondo quanto già stabilito in sede di separazione. Il convenuto che pure ha fatto istanza di "rigettare tutte le richieste della ricorrente in quanto infondate e sfornite di prova", ha chiesto la conferma delle condizioni fissate in sede di separazione consensuale, né nei suoi atti ha mai contestato la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione, chiedendone la revoca.

Pertanto, il Collegio non può che confermare l'assegnazione della casa familiare alla convenuta, visto che pacificamente non è economicamente indipendente e richiamato

l'art. 337 sexies c.c.

Sulla determinazione del contributo di mantenimento

Parte attrice chiede che sia ripristinato l'ammontare dell'assegno di mantenimento concordato in sede di separazione consensuale, corrispondente ad un contributo mensile di € 350 che, comunque, in forza della rivalutazione monetaria sarebbe ora superiore ad € 400.

La convenuta chiede invece che sia confermata la quantificazione operata dal Presidente con l'ordinanza presidenziale del 12/01/2018 pari ad € 550.

Il Collegio reputa che la domanda attorea di riduzione dell'assegno di mantenimento, rispetto a quanto stabilito in sede di ordinanza presidenziale, non sia meritevole di accoglimento e che invece debba essere confermato l'importo di cui alla decisione presidenziale.

Il convenuto pone a fondamento della propria domanda una molteplicità di spese che, a suo dire, sono tali da erodere significativamente il proprio reddito e da porlo in obiettive difficoltà economiche. Nel dettaglio, l'attore allega di dover sostenere le spese di un mutuo con rata pari a € 1.000,00, acceso per l'acquisto della abitazione di sua esclusiva proprietà sita in Milano in via ... , di un finanziamento con rata pari a € 100,00, contratto con la società ... per far fronte all'atto

Quanto ai redditi dell'attore, come già rilevato con l'ordinanza presidenziale, risulta che lo stesso abbia dichiarato redditi da lavoro dipendente per € [redacted] nel 201 [redacted] (modello 730/14), per € [redacted] nel 201 [redacted] (modello 730/15) per € [redacted] nel 201 [redacted] (modello 730/16). Nel 2016 risulta un reddito lordo (RN1) aumentato ad [redacted] (a fronte di una certificazione Unica della [redacted] di € [redacted]) che, detratte le tasse e diviso per 12 mesi, porta ad un netto mensile medio di € 2.724 (si nota che non è stato depositato il modello 730/2018).

La [redacted] risulta invece avere redditi lordi annui da lavoro dipendente di € 14.716 come da modello 730/ [redacted], di € 1 [redacted] modello 730/1 [redacted], di € 1 [redacted] modello 730/1 [redacted], € 15.547 modello 730/17 che, detratte le tasse e diviso per 12 mesi porta ad un reddito medio mensile di € 1.216 e vive nella casa di Milano in comproprietà sostenendone tutti i costi (con mutuo estinto).

Alla luce del quadro complessivo sopra delineato non può che ritenersi corretta la quantificazione operata dal Presidente che tiene conto dei redditi dei genitori, dell'assenza di frequentazioni padre/figlia e quindi di mantenimento diretto, delle aumentate esigenze di [redacted] che all'epoca dell'accordo separativo aveva solo [redacted] ed anche, comunque, della assegnazione della casa coniugale alla madre, di proprietà di entrambi i genitori.

Si sottolinea inoltre che la quantificazione operata è proporzionale anche al solo reddito da lavoro del [redacted] che dalla CU/20 [redacted], detratte le tasse e diviso per 12 mesi, risulta pari ad € [redacted] circa mensili, e quindi anche a prescindere [redacted] che percepisce pari ad € [redacted] mensili, tenuto conto che non risulta avere spese locative e visto il sostanziale ridimensionamento delle spese che deve affrontare mensilmente, come sopra illustrato.

Sulla revoca dell'ordine di pagamento diretto ex art. 156, 6° co c.c.

Parte attrice ha chiesto la revoca dell'ordine di pagamento diretto fissato con ordinanza presidenziale del [redacted] 2018, con la quale era stato ingiunto ex art. 156, 6° co. c.c. alla società [redacted] di pagare direttamente alla [redacted] il contributo mensile di mantenimento, detraendolo dalle somme dovute a titolo di retribuzione [redacted]. La convenuta si è opposta a tale domanda, chiedendo invece la conferma dell'ordine impartito con l'ordinanza presidenziale.

Il Collegio ritiene che la domanda attorea non sia fondata.

Va innanzitutto disattesa la contestazione del [redacted], il quale lamenta di non aver potuto contraddire nel merito alle domande avanzate ex art. 156, 6° co. c.c. dalla convenuta, prima dell'emissione dell'ordinanza presidenziale del [redacted] 2018. All'udienza del [redacted] 2017, nella piena

integrità del contraddittorio processuale, il procuratore del [redacted] ha potuto ampiamente controdedurre innanzi al Presidente in ordine all'inadempimento contestatogli e, come notato nella stessa ordinanza presidenziale, ha financo ammesso che un inadempimento vi era stato, allorquando ha dichiarato che [redacted] del proprio assistito "non gli consente di far fronte con regolarità al pagamento del mantenimento per la figlia". In tale sede, nessuna contestazione è stata sollevata circa l'impossibilità a contraddire le domande avversarie, tanto che lo stesso procuratore del [redacted] ha insistito affinché il Presidente pronunciasse i provvedimenti temporanei ed urgenti previsti dall'art. 4, 8° co. Legge 898/1970.

La contestazione è dunque destituita di fondamento.

Tanto chiarito, deve osservarsi che a fronte di una richiesta dell'avente diritto ex art. 156 c.c. - norma finalizzata ad assicurare l'adempimento della obbligazione concernente la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge e/o del figlio avente diritto - il Tribunale è chiamato unicamente a verificare la sussistenza dell'inadempimento, quale unico presupposto previsto dall'art. 156 comma 6 c.c., essendo onere del soggetto obbligato fornire la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, secondo i principi generali in tema di onere della prova in punto di adempimento/inadempimento delle obbligazioni (Cass. Sez. I 15.7.2011 n. 15659).

La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la facoltà del giudice di ordinare la misura di cui si tratta è subordinata all'inadempimento dell'obbligato, ma non anche alla gravità dello stesso o all'intento di eludere l'obbligo (Cass. sent. n. 4861 del 1989) e che il giudice non è chiamato ad effettuare una comparazione tra le ragioni della richiesta in tal senso avanzata dall'avente diritto e quelle poste a giustificazione dell'inadempimento dal soggetto obbligato, ma deve valutare l'idoneità dei comportamenti dell'obbligato a frustrare la finalità dell'assegno di mantenimento, e quindi se siano idonei a suscitare dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento (Cass. sent. n. 11062/2011 e n. 23668/2006),

Parte convenuta alla udienza presidenziale ha dichiarato che il padre non aveva pagato il contributo per la figlia per i mesi gennaio, ottobre, dicembre 20[redacted] e novembre 20[redacted], che non aveva rivalutato la somma concordata nel novembre del 20[redacted], che non aveva mai pagato le spese extra. Come già sopra ricordato, il difensore de [redacted] non ha provato il pagamento dei contestati ratei, sostanzialmente anzi confermando l'inadempimento. Ha dichiarato infatti che la situazione

personale dell'assistito "non gli consente di far fronte con regolarità al pagamento del mantenimento per la figlia".

Pertanto, vista la sostanziale espressa ammissione del debitore circa il parziale inadempimento in relazione all'assegno a favore della figlia, correttamente è stato pronunciato l'ordine di pagamento al datore di lavoro, sussistendo più che seri dubbi circa l'esattezza e la regolarità del futuro adempimento.

Tale conclusione non è inficiata dal fatto che l'obbligato abbia prodotto documentazione dalla quale emerge che aveva versato alla moglie la somma di € 1.300,00 in data 7.04.2017 (ordine di bonifico allegato come doc. 2 della memoria integrativa e doc 6 del deposito effettuato il 22.04.2017) visto che si trattava di un bonifico a saldo solo dei ratei di novembre 2016 e gennaio 2017 ed emesso a fronte del precetto notificato l'1.3.2017 per Istat non versata come si legge sull'ordine di bonifico stesso.

Il pagamento tardivo di soli alcuni ratei, non onorati tempestivamente, non annulla il pregresso inadempimento e non fa venire meno il *fumus* del futuro possibile reiterarsi dell'inadempimento, che, nel caso di specie, si è verificato atteso che l'obbligato non risulta aver pagato le mensilità di ottobre e dicembre 2016.

A ciò deve aggiungersi che parte convenuta ha prodotto in giudizio un D.I., emesso dal Tribunale di Milano il 27.03.2017 per un importo di € 4.000,00, con il quale veniva intimato al debitore di pagare le spese straordinarie per il mantenimento della figlia e per la casa coniugale. Non risulta che tale decreto sia stato opposto dal debitore, ed, anzi, nelle proprie difese, la convenuta ha riferito essere in corso il pagamento rateale del debito oggetto di ingiunzione.

Si sottolinea che, se non può revocarsi, per tutto quanto sopra detto, l'ordine in esame, lo stesso non può essere confermato nel dispositivo della presente sentenza perché, dopo il divorzio, deve applicarsi l'art. 8 della legge 898/70 e succ. mod. che prevede che, in caso di mancato versamento dell'assegno periodico per il mantenimento dei figli (o dell'ex coniuge), la parte cui spetta la corresponsione dell'assegno può notificare al datore di lavoro dell'ex coniuge inadempiente il provvedimento che dispone il contributo di mantenimento con invito a versargli direttamente le somme dovute. Pertanto il beneficiario dell'assegno, previa messa in mora del soggetto obbligato, ha poteri di iniziativa autonoma nei confronti del suo datore di lavoro, così da rendere superfluo l'ordine di

pagamento diretto da parte del giudice necessario invece in caso di coniugi separati ex art. 156 co. 6 c.c. (cfr. Sentenza n. 8125 del 10/08/1990).

Le spese di lite

Quanto alle spese del giudizio, attesa la natura necessaria dello stesso, e la soccombenza del [redacted], appare equo compensarle per la quota di 1/3 e porle a carico del [redacted] predetto per la restante quota di 2/3 che si liquida come in dispositivo, tenuto conto anche della istanza ex art. 156 c.c. le cui spese sono tutte poste a carico dell'attore;

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:

- 1) **Conferma** l'assegnazione della casa coniugale con tutto quanto l'arreda, [redacted] a [redacted] con la quale vive la figlia [redacted] maggiorenne ma non economicamente indipendente,
- 2) **Conferma** l'obbligo di [redacted] di contribuire mensilmente al mantenimento della figlia nella misura versando alla madre entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 550,00, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, [redacted] con prima rivalutazione a dicembre 2018, [redacted]
- 3) **Conferma** a carico di [redacted] l'obbligo di provvedere nella misura del **50%** alle spese straordinarie occorrenti alla figlia [redacted] come da Linee Guida della corte di appello e del Tribunale di Milano che qui di seguito si riportano:
 - **spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
 - **spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e

- fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;
- **spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
 - **spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
 - **spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:** a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
 - **spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:** a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;

Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.

Il genitore anticipatorio delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.

Gli assegni familiari devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi fra le parti o diversa indicazione giudiziale.

- 4) **Condanna il** _____ **alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dalla** _____ **nella misura di 2/3 che si liquidano, in tale quota, oltre alle spese per l'istanza ex art. 156 c.c. in Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre IVA e CPA, compensa tra le parti la restante quota di 1/3.**

Così deciso, in Milano il _____ 2018

Il Presidente est.

Dr. Anna Cattaneo